



Il sistema di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) dal 1° gennaio 2008

Nota divulgativa a cura di F.Lupoli, M.Ori (ATO4.Modena)¹

Introduzione

In base ai dati forniti dal settore della produzione, si stima che in Italia ogni abitante produca più di 14 Kg di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) l'anno, per un totale nazionale di circa 850 mila tonnellate. Attualmente, secondo il Rapporto APAT 2006, questi rifiuti vengono gestiti e recuperati solo per circa 67 mila tonnellate l'anno, ovvero circa 1,15 kg l'anno per abitante.

La nuova normativa si basa sul sistema multi-consortile, ispirato dall'Unione Europea, grazie al quale i responsabili della gestione di questi rifiuti non saranno più i Comuni bensì, con responsabilità diretta, i produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): il D.Lgs. n.151/2005 affida infatti la gestione e lo smaltimento dei RAEE ai produttori di apparecchi elettrici ed elettronici.

Il ministero dell'Ambiente, coerentemente con la Direttiva europea e in attuazione del citato decreto legislativo, ha emanato il 25 settembre scorso il Decreto n.185 che istituisce il **registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti AEE**. Vengono dunque definite le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del centro di coordinamento e l'istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE.

Il decreto 185/2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2007 ed entrerà in vigore il 20 novembre 2007.

La gestione dei RAEE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2005 la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è a carico dei produttori.

D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 art. 3 comma 1 lettera m:

Produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

- 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

¹ Sulla base di informazioni desunte dal sito Internet del Governo (www.governo.it)

- 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

Lo stesso decreto ha demandato ad un regolamento ministeriale l'istituzione e la gestione di un registro dei produttori nonché la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e l'istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE.

Cosa prevede il decreto 185/2007:

- a) Fase transitoria: il decreto prevede una fase transitoria finalizzata a garantire il passaggio di consegne graduale e progressivo dai Comuni ai produttori; in questa fase, che termina il 31 dicembre 2007, i Comuni continuano a gestire i RAEE, però a fronte di un contributo economico a carico del settore della produzione, che così copre parte delle spese di gestione del sistema e la realizzazione di nuove eco-piazzole dove conferire questi rifiuti.
- b) A regime: dal 1° gennaio 2008 il sistema prenderà definitivo avvio e saranno i produttori, organizzati in consorzi o sistemi collettivi, direttamente responsabili della gestione di questi rifiuti.

Il percorso è così rappresentabile:

Il cittadino che intende liberarsi di una vecchia apparecchiatura elettrica od elettronica:

- se non vuole comprarne una nuova potrà portarla alla eco-piazzola del suo comune
- se invece intende comprarne una nuova in sostituzione di quella vecchia potrà portare quest'ultima al negozio, centro commerciale, grande magazzino o altro nel quale comprerà il nuovo. In questo caso il commerciante sarà obbligato a ritirare il vecchio secondo il principio di scambio 1 a 1 (ovviamente a fronte dell'acquisto di un televisore potrà riconsegnare un televisore, di un telefonino un altro telefonino e così via).

Il commerciante dovrà poi portare questi RAEE presso l'eco-piazzola più vicina.

Una volta nelle eco-piazzole i RAEE verranno prelevati periodicamente dai sistemi collettivi o consorzi dei produttori che li porteranno presso i centri di trattamento perché siano avviati al recupero o al reimpiego.

Il Registro dei produttori

Il decreto regola l'iscrizione e la gestione del Registro dei soggetti che concorrono alla gestione dei rifiuti da AAE (RAEE).

Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo del ministero dell'Ambiente, e si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

I dati del Registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte attraverso l'interconnessione telematica. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n.185/2007, ovvero entro il 20 dicembre 2007, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle Camere di commercio italiane.

L'iscrizione al Registro è effettuata, esclusivamente per via telematica ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dal produttore, presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

Gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato.

Obblighi stabiliti dal Dlgs 151/05

A livello europeo le normative riguardanti i RAEE fanno riferimento alla Direttiva n.2002/96/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005. Tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno sottostare agli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del Dlgs 151/05.

Il decreto impone **la limitazione e l'eliminazione di alcune sostanze** presenti nei RAEE: dal 1° luglio 2006 sono banditi piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile polibromurato.

Entro il 31 dicembre 2008, inoltre, dovrà essere raggiunta una soglia di raccolta differenziata di RAEE pari ad almeno 4 Kg l'anno pro capite.

Per i **rifiuti informatici e della telefonia**, il decreto impone ai produttori entro il 31 dicembre 2006, una percentuale di recupero pari almeno al 75% del peso medio per apparecchio, nonché una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% del peso medio per apparecchio.

I produttori di apparecchi elettrici ed elettronici non potranno vendere prodotti contenenti sostanze pericolose, e ci saranno precisi obblighi di informazione del consumatore, riassunti nell'articolo 13 del Dlgs 151/05.

Pertanto, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce (all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse) **adeguate informazioni** concernenti:

1. l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
2. i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
3. gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti sia alla presenza di sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sia ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse.



Tutti i RAEE dovranno avere impresso un cassetto barrato, facilmente visibile e indelebile.

I produttori dovranno offrire tutti gli strumenti necessari per un corretto smaltimento degli apparecchi elettronici; avranno l'obbligo di predisporre la raccolta separata dei RAEE, demandandola a terzi oppure consorziandosi.